

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

1. Per quanto riguarda la decisione di non convertire il contratto:
 - eccezione di illegittimità della politica di conversione: violazione dell'articolo 10, lettera c), delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (in prosieguo: le «condizioni di impiego») e dell'articolo 2.0 dello statuto del personale (in prosieguo: lo «statuto») e violazione della gerarchia delle norme;
 - eccezione di illegittimità: l'articolo 10, lettera c), delle condizioni di impiego e l'articolo 2.0 dello statuto violano la direttiva 1999/70/CE, del 28 giugno 1999 ⁽¹⁾, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e il considerando 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
 - la decisione di non convertire il contratto è stata adottata sulla base di una valutazione e di un'ASBR illegittime.
2. Per quanto riguarda la valutazione:
 - irregolarità procedurale e assenza di dialogo;
 - violazione dell'obbligo di motivazione, violazione del principio di buona amministrazione e di diligenza e mancanza di informazione;
 - errori manifesti di valutazione.
3. Per quanto riguarda la decisione ASBR:
 - eccezione di illegittimità degli orientamenti ASBR, violazione dell'obbligo di motivazione e violazione del principio della certezza del diritto;
 - mancanza della spiegazione dovuta in merito al contesto delle gratifiche salariali a favore del ricorrente, mancanza di trasparenza e violazione dell'obbligo di motivazione;
 - manifesto errore di valutazione.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

Ricorso proposto il 30 gennaio 2018 — Teollisuuden Voima / Commissione

(Causa T-52/18)

(2018/C 112/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Teollisuuden Voima Oyj (Eurajoki, Finlandia) (rappresentanti: M. Powell, solicitor, Y. Utzschneider e K. Struckmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2017) 3777 final del 29 maggio 2017 che dichiara compatibile con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) l'operazione di concentrazione diretta all'acquisizione della New NP da parte dell'EDF (Causa COMP/M.7764 — EDF/Areva reactor business) (GU 2017 C 377, pag. 5); e
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori manifesti nella valutazione quanto alla definizione di mercato del prodotto per elementi di combustibile nucleare.
 - A causa di tali errori, la decisione impugnata perverrebbe all'asserita erronea conclusione secondo cui, nel mercato degli elementi di combustibile per reattori ad acqua pressurizzata, non esiste un distinto mercato degli elementi di combustibile per reattori ad acqua pressurizzata europei. A causa degli asseriti errori nella definizione del mercato, la decisione impugnata non prenderebbe in considerazione gli effetti dell'acquisizione dei reattori nucleari dell'Areva Group da parte dell'EDF (l'«operazione») nel più circoscritto mercato del prodotto in questione.
 - Inoltre, l'esame nel merito del più ampio mercato degli elementi di combustibile per reattori ad acqua pressurizzata sarebbe viziato da ulteriori errori di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata sarebbe viziata da errori manifesti nella valutazione concernente la definizione di mercato del prodotto per servizi in ambito nucleare.
 - A causa di tali errori, la decisione impugnata perverrebbe all'asserita erronea conclusione secondo cui, nel mercato dei servizi in ambito nucleare per sistemi nucleari di generazione di vapore esistenti, non è presente un distinto mercato del prodotto per servizi in ambito nucleare per sistemi nucleari di generazione di vapore, del tipo reattore ad acqua pressurizzata, europei. A causa degli asseriti errori nella definizione di mercato, la decisione impugnata non prenderebbe in considerazione gli effetti dell'operazione nel più circoscritto mercato del prodotto in questione.
 - Inoltre, l'esame nel merito del più ampio mercato di servizi in ambito nucleare per sistemi nucleari di generazione di vapore esistenti sarebbe viziato da ulteriori errori di valutazione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori manifesti nella valutazione riguardante la definizione di mercato geografico del mercato a valle della produzione e della vendita all'ingrosso di energia elettrica.

Tale erronea definizione del mercato geografico conduce, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, a ulteriori errori di valutazione quanto agli effetti dell'operazione.

Ricorso proposto il 31 gennaio 2018 — Germania/Commissione

(Causa T-53/18)

(2018/C 112/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, e M. Winkelmüller, F. van Schewick e M. Kottmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2017/1995 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 288, pag. 36),
- annullare la decisione (UE) 2017/1996 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 288, pag. 39), nonché
- condannare la Commissione alle spese.